

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

**PUBBLICATO SU  
 AMMINISTRAZIONE  
 TRASPARENTE IL 28/05/2021**

<b>Numero del provvedimento</b>	<b>1422</b>
<b>Data del provvedimento</b>	<b>28 - 05 -2021</b>
<b>Oggetto</b>	Delibera/determina a contrarre
<b>Contenuto</b>	Adeguamento impianto idrico sanitario mediante intervento di sostituzione tubazioni in acciaio zincato presso Villa Margherita. P.O. Piero Palagi ex IOT, Viale Michelangelo 41 Firenze. CUP E13B10000220005. Approvazione progetto definitivo e avvio procedura di affidamento diretto ex art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020.

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore Dipartimento</b>	BRINTAZZOLI MARCO
<b>Struttura</b>	SOS GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE
<b>Direttore della Struttura</b>	MEUCCI LUCA a.i.
<b>Responsabile del procedimento</b>	MEUCCI LUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
100.689,74	FABBRICATI INDISPONIBILI	1A02020201	2021
30	Altri oneri diversi di gestione	3B.07.03.16	2021

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	82	Relazione del RUP di avvio del procedimento - Suballegato A.1 Elenco elaborati, suballegato A.2 Verbale di verifica e validazione del progetto, Suballegato A.3 CSA e sub allegato A.4 Schema di contratto
B	1	Quadro Economico

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005”*;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Richiamate** le delibere n. 644 del 18.04.2019 *“Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali”* e la delibera n. 1348 del 26.09.2019 *“...Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica...”* che definiscono il sistema delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

**Richiamate** per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera n.885 del 16/06/2017 e la delibera n.1348 del 26/09/2019, con le quali è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

- la Delibera n. 204 del 20/02/2020 con la quale, alla luce delle modifiche al Codice dei contratti pubblici apportate dalla L. 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019, sono state approvate le disposizioni operative per gli “affidamenti diretti” ex art. 36, comma 2, lettere a) e b);
- la Delibera n. 1176 del 15/10/2020 con cui, vista l’entrata in vigore in data 15 settembre 2020 della L. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020 *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, che introduce una disciplina derogatoria delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, sono state approvate le nuove disposizioni operative per le procedure degli “affidamenti diretti” e le modifiche ai regolamenti di gestione dell’elenco degli operatori economici e dell’elenco dei professionisti aziendali;

**Dato atto** che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

### **Visti:**

- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
- la Legge 55/2019 di conversione con modificazioni del D.L. 32/2019;
- il D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- le Linee Guida ANAC di riferimento (N.4)

**Richiamata** altresì la delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto *“Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica”, con la quale si stabilisce che:”... con riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica: - se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del RUP coincide con quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità (...omissis...)”*;

**Dato atto** che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l’ing. Luca Meucci, Direttore a.i. della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze dell’Azienda USL Toscana centro, riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento della procedura di affidamento di cui trattasi;

### **Premesso che:**

- in data 05.03.2019 sono stati ultimati lavori “*Ristrutturazione e restauro di Villa Margherita da destinare a sede del Nuovo Poliambulatorio di Odontostomatologia*”;
- in data 15.07.2019 sono state ultimate sia le “*Opere complementari di prevenzione incendi*” (Opere complementari 1) che le “*Opere complementari per il rifacimento della copertura del Padiglione Giovannozzi e la realizzazione dell'impianto di captazione delle scariche atmosferiche*” (Opere complementari 2);
- durante le operazioni di collaudo tecnico amministrativo degli appalti sopra riportati sono state individuate rotture puntiformi interessanti i collettori in acciaio zincato e la Commissione di collaudo ha ritenuto necessario richiedere alla Amministrazione un impegno formale alla sostituzione della tubazione incriminata con altra di materiale diverso dichiarando che “*Il collaudo sarà pertanto effettuato positivamente soltanto a seguito della decisione documentata volta alla sostituzione degli attuali collettori di acqua calda sanitaria in acciaio zincato*”;
- con Determina n° 790 del 23/02/2021 la scrivente stazione appaltante ha assunto il formale impegno richiesto dalla Commissione di collaudo alla esecuzione dell'intervento di sostituzione dei collettori in acciaio zincato, fatta salva la possibilità di eseguire accertamenti più approfonditi circa le cause che hanno determinato il fenomeno a seguito della sostituzione;
- è stato redatto dalla società Beta Progetti srl, già incaricata della Direzione Operativa degli impianti meccanici nell'ambito dei lavori principali, il progetto definitivo per la sostituzione di dette tubazioni e di ogni particolare realizzato in acciaio zincato;

**Preso atto** pertanto della necessità di affidare i lavori di “*Adeguamento dell'impianto idrico sanitario mediante intervento di sostituzione tubazioni in acciaio zincato presso Villa Margherita. P.O. Piero Palagi ex IOT, Viale Michelangelo 41 Firenze*”;

**Preso atto altresì** che l'intervento di cui trattasi, tenuto conto dell'importo, può essere aggiudicato per tramite affidamento diretto ex art. 1, comma 2 lett. a) del DL 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.120/2020;

**Vista** la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 28/05/2021, **allegato A)** parte integrante e sostanziale del presente atto, che evidenzia e propone quanto segue:

- di approvare il progetto definitivo redatto dalla società Beta Progetti srl composto dagli elaborati (conservati agli atti della Struttura proponente) di cui all'elenco elaborati **subAllegato A.1)** alla relazione del Rup, verificato internamente al Dipartimento Area tecnica area Firenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e validato dal Responsabile del Procedimento (Verbale di validazione del 28/05/2021 **suballegato A.2)** alla Relazione del RUP);
- di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto e lo schema di contratto **suballegati A.3) e A.4)** alla relazione del RUP;
- di avviare la procedura di affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n.76/2020 come convertito dalla L. n.120/2020, relativamente all' “*Adeguamento dell'impianto idrico sanitario mediante intervento di sostituzione tubazioni in acciaio zincato presso Villa Margherita. P.O. Piero Palagi ex IOT, Viale Michelangelo 41 Firenze*” da espletarsi in modalità telematica tramite il “Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana” – START, con aggiudicazione al minor prezzo, mediante consultazione di un unico operatore economico non iscritto all'Elenco Aziendale, ma individuato dal RUP ricorrendo al mercato selezionando una ditta che abbia conoscenza degli impianti dell'edificio in questione data la necessità di svolgere celermente i lavori per ottemperare con tempestività alle richieste della Commissione di collaudo, per un importo complessivo a base d'asta pari a € 91.536,13 di cui € 84.015,85 per lavori soggetti a ribasso e € 7.520,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%;

**Preso atto** che, come da nota del Rup del 28/05/2021 (conservata agli atti della struttura proponente), l'Ing. Alessandro Butti dipendente di questa Azienda presso il Dipartimento di Prevenzione incaricato del collaudo tecnico funzionale degli impianti meccanici per i lavori citati in premessa, si è recentemente

trasferito ad altra Azienda, e che le funzioni di questi sono state affidate, per la fase conclusiva dell'incarico, all'Ing. Mario Morganti, già incaricato del collaudo statico e tecnico amministrativo;

**Dato atto** che l'ufficio di Direzione dei Lavori è così composto:

- Direttore dei Lavori Per. Ind. Luca Alberti
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Ing. Luca Meucci

**Dato atto** che l'importo dei lavori in oggetto pari ad € 91.536,13, oltre IVA 10%, così per complessivi € 100.689,74 trova copertura all'interno del QE dell'intervento principale **allegato B)** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, Piano degli Investimenti 2021-2022-2023, adottato nel Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con Delibera DG n. 386 del 11.03.2021 - Art. 20 Legge 67/88, Autorizzazione n° 100643/2010, sub 13;

**Dato atto altresì** che, in base a quanto stabilito con delibera dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione n.1197 del 18 dicembre 2019, per l'affidamento in oggetto, questa Stazione Appaltante è tenuta a versare a favore dell'Autorità medesima, un contributo corrispondente al valore complessivo posto a base di gara, che nel caso di specie ammonta ad euro 30,00 somma gravante come costo sul conto "3B070316 – Altri oneri diversi di gestione" del Bilancio di previsione anno 2021 in corso di adozione;

**Preso atto** che il Direttore a.i. della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze Ing. Luca Meucci, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente stante anche l'istruttoria dallo stesso effettuata in qualità di Responsabile del Procedimento;

**Ritenuto** opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., stante la necessità di procedere quanto prima all'avvio della procedura di affidamento di cui trattasi;

## DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare il progetto definitivo, relativo all' "*Adeguamento dell'impianto idrico sanitario mediante intervento di sostituzione tubazioni in acciaio zincato presso Villa Margherita. P.O. Piero Palagi ex IOT, Viale Michelangelo 41 Firenze*" composto dagli elaborati (conservati agli atti della Struttura proponente) di cui all'elenco elaborati **subAllegato A.1)** alla relazione del Rup, verificato internamente al Dipartimento Area tecnica area Firenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lsg.50/2016 e validato dal Responsabile del Procedimento (Verbale di validazione del 28/05/2021 **suballegato A.2)** alla Relazione del RUP), oltre al Capitolato speciale d'appalto e allo schema di contratto **suballegati A.3) e A.4)** alla relazione del RUP **allegato A)** parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di avviare, richiamando la Relazione del RUP **allegato A)**, la procedura di affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n.76/2020 come convertito dalla L. n.120/2020, relativamente all' "*Adeguamento dell'impianto idrico sanitario mediante intervento di sostituzione tubazioni in acciaio zincato presso Villa Margherita. P.O. Piero Palagi ex IOT, Viale Michelangelo 41 Firenze*" da espletarsi in modalità telematica tramite il "Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana" – START, con aggiudicazione al minor prezzo, mediante consultazione di un unico operatore economico, per un importo complessivo a base d'asta pari a € 91.536,13 di cui € 84.015,85 per lavori soggetti a ribasso e € 7.520,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%;

- 3) di dare atto che l'importo dei lavori in oggetto pari ad € 91.536,13, oltre IVA 10%, così per complessivi € 100.689,74 trova copertura all'interno del QE dell'intervento principale **allegato B)** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, Piano degli Investimenti 2021-2022-2023, adottato nel Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con Delibera DG n. 386 del 11.03.2021 - Art. 20 Legge 67/88, Autorizzazione n° 100643/2010, sub 13;
- 4) di imputare le spese relative al pagamento del contributo, stabilito con deliberazione n. 1197/2019 di ANAC (*“Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2020”*), pari a euro 30,00 sul Conto Economico 3B070316 “Altri oneri diversi di gestione” del Bilancio anno 2021;
- 5) di dichiarare, per motivi di urgenza, la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e [ss.mm.ii.](#), stante la necessità di procedere quanto prima all'avvio della procedura di affidamento di cui trattasi;
- 6) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “avvisi e bandi”, nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

**Il Direttore a.i.**  
**S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze**  
**Ing. Luca Meucci**  
*“documento firmato digitalmente”*



**AZIENDA USL Toscana centro  
DIPARTIMENTO AREA TECNICA**

**RELAZIONE DEL RUP DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO LAVORI**

*per le procedure di affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 Luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020, N. 120 di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro*

Firenze, li 28/05/2021

Al Direttore della SOC \_\_\_\_\_  
alla P.O. Procedure affidamento diretto e negoziate ambito

Firenze

**VISTI:**

- Part. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 Luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020, N. 120;
- le indicazioni operative aziendali per gli affidamenti diretti di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 2, del Decreto sopramenzionato, approvate con delibera n. 1176 del 15-10-2020, esecutiva ai sensi di legge.

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di<sup>1</sup>

- Direttore del Dipartimento Area tecnica
- Direttore di Area \_\_\_\_\_

**X** Direttore della Struttura SOS GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE

- nominato con nota \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**A) TRASMETTE PER L'APPROVAZIONE X il progetto definitivo**  il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento dell'impianto idrico sanitario mediante intervento di sostituzione tubazioni in acciaio zincato presso Villa Margherita. P.O. Piero Palagi ex IOT, Viale Michelangelo 41 Firenze (eventuale) CUP E13B10000220005, corredato dal relativo verbale di validazione, del 28/05/2021.

**B) PROPONE l'avvio della procedura di cui all'oggetto per l'appalto**, che di seguito si sintetizza:

1. **Oggetto dell'appalto** Adeguamento impianto idrico sanitario mediante intervento di sostituzione tubazioni in acciaio zincato presso Villa Margherita.

2. **Importo a base dell'affidamento** € 91.536,13 comprensivi di o.d.s.

di cui costo incidenza manodopera € 41.755,88

3. **Oneri della sicurezza** € 7.520,28

4. **Limite massimo di ricorso al subappalto** 40% dell'importo complessivo del contratto per la seguente motivazione: per le caratteristiche ed i tempi di esecuzione delle lavorazioni è ritenuto opportuno garantire che una congrua parte delle lavorazioni venga effettivamente eseguita dall'operatore economico già preventivamente individuato sulla base di selezione di tipo qualitativo.

5. **Modalità di svolgimento della procedura di affidamento:**

- A) **X** richiesta offerta economica ad un unico operatore economico utilizzando la piattaforma telematica X START o  MEPA;
- B)  richiesta offerta a più operatori, utilizzando le stesse piattaforme telematiche ( START o  MEPA);
- C)  acquisizione in forma scritta, con modalità informale (mediante e-mail o pec) più preventivi di spesa e, in seguito alla comparazione degli stessi, richiedere conferma del preventivo migliore, mediante piattaforma telematica  START o  MEPA, ad uno degli operatori economici interpellati.

6. **Criteri di individuazione dell'operatore economico/degli operatori economici invitato/i a rimettere offerta?**

- ricorrendo all'Elenco degli operatori economici aziendali per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> *Barrare il quadrato di interesse*

<sup>2</sup> *Barrare il quadrato relativo al criterio che si intende utilizzare*

X ricorrendo all'indirizzario fornitori di START ~~o MEPA~~ individuando una ditta che abbia conoscenza degli impianti dell'edificio in questione data la necessità di svolgere celermente i lavori per ottemperare con tempestività alle richieste della Commissione di collaudo.

#### 7. Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione alla procedura

- possesso dei requisiti dell'art. 80 dello stesso Codice.
- assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

#### 8. I criteri di selezione degli operatori economici

##### Requisiti di idoneità professionale (art.83,co.1, lett.a):

- a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
- b) Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A (solo per le Società cooperative e per i consorzi di cooperative).

##### Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa (83, co.1, lett. b)

Per le lavorazioni, riconducibili alla Categoria OS28 e OG1, è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

I requisiti possono essere comunque dimostrati mediante l'attestazione SOA, in corso di validità, nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, nello specifico categoria OS28 classifica I e OG1 classifica I.

Si precisa che, in riferimento alle lavorazioni riconducibili alla categoria OS28 sopra indicate, per il principio di assorbimento ai sensi dell'art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 3, comma 2, del D.M. 248/2016, "L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta", e pertanto il requisito è soddisfatto con il possesso dell'attestato SOA nella categoria OG 11 "Impianti tecnologici" classifica I.

#### 9. Il criterio di affidamento

X solo prezzo/percentuale di ribasso

- elementi qualitativi (*specificare*) \_\_\_\_\_
- altro (*specificare*) \_\_\_\_\_

RUP<sup>3</sup>

INS. LUCA MERCCI

FIRMA<sup>4</sup>



<sup>3</sup> Indicare il nome e cognome per esteso

<sup>4</sup> Olografa o digitale



**ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO SANITARIO  
MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO  
PRESSO VILLA MARGHERITA A SEGUITO NOTA DEL 10 NOVEMBRE 2020  
DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO  
P.O. PIERO PALAGI EX IOT, VIALE MICHELANGELO, 41 FIRENZE**

**ELENCO ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO**

<b>Numero Elaborato</b>	<b>Nome Elaborato</b>	<b>Note</b>
ET-RTM01A	Relazione generale	
EG-ISE01A	Planimetria progetto piani seminterrato e terra	
EG-ISE02A	Planimetria progetto piani primo e secondo	
ET-EP01A	Elenco prezzi unitari	
ET-CME01A	Computo metrico estimativo	
ET-AP01A	Analisi Prezzi	
ET-PS01A	Piano di sicurezza e coordinamento Relazione Generale	
ET-PS02A	Piano di sicurezza e coordinamento Analisi e Valutazione Rischi	
ET-PS03A	Piano di sicurezza e coordinamento Integrazione COVID-19	
ET-PS04A	Piano di sicurezza e coordinamento Cronoprogramma	
ET-PS05A	Piano di sicurezza e coordinamento Oneri della sicurezza	
EG-PS01A	Piano di sicurezza e coordinamento Layout di cantiere	

Il Responsabile del Procedimento



**RAPPORTO DI VERIFICA E VERBALE DI VALIDAZIONE  
DEL PROGETTO DEFINITIVO**  
(art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016)

**OGGETTO: ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO SANITARIO MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO VILLA MARGHERITA A SEGUITO NOTA DEL 10 NOVEMBRE 2020 DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO.**

**P.O. PIERO PALAGI EX IOT, VIALE MICHELANGELO, 41 FIRENZE**

**AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2, LETTERA "A" DEL D.L. 76/2020 CONV.LEGGE 120 DEL 11/09/2020**

Importo dei lavori € 84.015,85 oltre € 7.520,28 per oneri di sicurezza per un ammontare complessivo di € 91.536,13.

L'anno 2021 il giorno 28 del mese di Maggio, in Firenze, via di San Salvi n. 12, io sottoscritto, Ing. Luca Meucci, coordinatore del gruppo di verifica del progetto dei Lavori specificati in oggetto, in contraddittorio con i progettisti e con il supporto dei seguenti soggetti:

- a) Ing. Andrea Rossi, tecnico incaricato della verifica del progetto

esperisce la seguente verifica sugli elaborati del progetto definitivo.

**PARTE 1: PREMESSE**

Il presente intervento ha per oggetto: "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO VILLA MARGHERITA A SEGUITO NOTA DEL 10 NOVEMBRE 2020 DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO - P.O. PIERO PALAGI EX IOT, VIALE MICHELANGELO, 41 FIRENZE

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- sostituzione delle dorsali principali dell'acqua calda sanitaria e relativo ricircolo, realizzate in acciaio zincato, con nuove tubazioni in multistrato rivestita con guaina, a partire dal collettore di sotto-centrale fino ai collettori di zona.

L'appalto è nel suo complesso di opere di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica, con contratto stipulato a corpo.

**PARTE 2: VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEL PROGETTO**

Premesso che trattandosi di opere classificabili come manutenzione è stato sufficiente predisporre il progetto definitivo ex art. 23 c. 3 bis del D.Lgs 50/2016, integrato con gli elaborati necessari a definire i particolari costruttivi, nonché il Piano di Sicurezza e Coordinamento. I documenti componenti il progetto sono indicati nell'allegato al presente verbale.

In relazione alle finalità di rappresentazione degli interventi da effettuare si esprime una valutazione complessivamente positiva circa il numero e la qualità degli elaborati progettuali prodotti.



Dipartimento Area tecnica  
S.O.S. Gestione Investimenti  
Ospedali Firenze  
50135 Firenze  
Via di San Salvi, 12  
Telefono 055 6933347  
Fax 055 6933714

E-mail:  
luca.meucci@uslcentro.toscana

### PARTE 3: VERIFICHE GENERALI E DELLA DOCUMENTAZIONE

Come meglio evidenziato nelle allegati schemi di verifica sono state effettuate, per quanto applicabili, le seguenti verifiche con esito positivo:

- a) controllo della completezza e della qualità della documentazione;
- b) conformità del progetto alle linee di sviluppo programmatiche relative ai presidi ospedalieri;
- c) conformità del progetto alla normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa all'accreditamento delle strutture sanitarie;
- d) corrispondenza dei nominativi del progettista e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- e) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- f) esistenza delle indagini eseguite per le scelte progettuali;
- g) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal Regolamento;
- h) esistenza delle relazioni tecniche illustrative delle opere e degli impianti e valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
- i) esistenza della stima dei costi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- l) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- n) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto.

Firenze li 28/05/2021

Coordinatore Gruppo di verifica;  
**Ing. Luca Meucci**



#### ALLEGATO N. 1 – DOCUMENTI COSTITUENTI IL PROGETTO

1. Vedi elenco elaborati

Dipartimento Area tecnica  
S.O.S. Gestione Investimenti  
Ospedali Firenze  
50135 Firenze  
Via di San Salvi, 12  
Telefono 055 6933347  
Fax 055 6933714

E-mail:  
luca.meucci@uslcentro.toscana

**ALLEGATO N° 2 - RAPPORTO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE**



Attività di controllo della documentazione	ESITO		
	SI	NO	N/A
<b>Verifica della relazione generale</b>			
verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nelle attività programmatiche relative ai presidi ospedalieri	X		
<b>Verifica della relazione di calcolo</b>			
verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame	X		
verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili	X		
verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari	X		
verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa	X		
verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste	X		
<b>Verifica delle relazioni specialistiche</b>			
Coerenza con le specifiche esplicitate dal committente	X		
Coerenza con le norme cogenti	X		
Coerenza con le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale	X		
Coerenza con le regole di progettazione	X		
<b>Verifica degli elaborati grafici</b>			
verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari	X		
<b>Verifica dei capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto</b>			
verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare;	X		
verificare il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti			X
<b>Verifica della documentazione di stima economica</b>			
Verifica che i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni			X
Verifica che i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata	X		
Verifica che siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari	X		
Verifica che i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento	X		
Verifica che gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi	X		
Verifica che i metodi di misura delle opere siano usuali o standard	X		
Verifica che le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;	X		
Verifica che i totali calcolati siano corretti	X		
Verifica che il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorponabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all'articolo 37,	X		

Dipartimento Area tecnica  
S.O.S. Gestione Investimenti  
Ospedali Firenze  
50135 Firenze  
Via di San Salvi, 12  
Telefono 055 6933347  
Fax 055 6933714

E-mail:  
luca.meucci@uslcentro.toscana

comma 11, del codice			
Verifica che le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente	X		
Verifica che i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario	X		
Verifica del Piano di Sicurezza e Coordinamento	SI	NO	N/A
verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri	X		
che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	X		
Verifica del quadro economico	SI	NO	N/A
verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento			X
Ulteriori verifiche	SI	NO	N/A
Accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione	X		

Attività di controllo generale	SI	NO	N/A
Completezza della progettazione	X		
Coerenza e completezza del quadro economico	X		
Appaltabilità della soluzione progettuale prescelta	X		
Presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo	X		
La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e contenzioso	X		
La possibilità di ultimazione dell'opera nei tempi previsti	X		
La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori	X		
L'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati	X		
La manutenibilità delle opere, ove richiesto	X		

Attività di controllo in merito ai contenuti specifici	ESITO		
Affidabilità della progettazione	SI	NO	N/A
verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto	X		
verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza	X		
completezza ed adeguatezza	SI	NO	N/A
verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità	X		
verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare	X		
verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale	X		
verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati	X		
verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame			X
verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione			X
leggibilità, coerenza e ripercorribilità	SI	NO	N/A
verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione	X		
verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate	X		
verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati	X		
compatibilità	SI	NO	N/A
la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente			X
la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati	SI	NO	N/A
inserimento ambientale	X		

Dipartimento Area tecnica  
 S.O.S. Gestione Investimenti  
 Ospedali Firenze  
 50135 Firenze  
 Via di San Salvi, 12  
 Telefono 055 6933347  
 Fax 055 6933714

E-mail:  
 luca.meucci@uslcentro.toscana

impatto ambientale			X
funzionalità e fruibilità	X		
stabilità delle strutture			X
topografia e fotogrammetria			X
sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici	X		
igiene, salute e benessere delle persone	X		
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche			X
sicurezza antincendio	X		
inquinamento			X
durabilità e manutenibilità	X		
coerenza dei tempi e dei costi	X		
sicurezza ed organizzazione del cantiere	X		

Firenze, 28/05/2021

Il coordinatore del gruppo di verifica del progetto:  
**Ing. Luca Meucci**

Il tecnico incaricato della verifica:

  
**Ing. Andrea Rossi**

Firenze lì 28/05/2021

Tutto ciò premesso l'Ing. Luca Meucci, in qualità di Responsabile del Procedimento, valida il progetto definitivo in oggetto.

Dipartimento Area tecnica  
 S.O.S. Gestione Investimenti  
 Ospedali Firenze  
 50135 Firenze  
 Via di San Salvi, 12  
 Telefono 055 6933347  
 Fax 055 6933714

Il Responsabile del procedimento:  
**Ing. Luca Meucci**

E-mail:  
 luca.meucci@uslcentro.toscana



**ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO SANITARIO  
MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO  
PRESSO VILLA MARGHERITA A SEGUITO NOTA DEL 10 NOVEMBRE 2020  
DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO**

**P.O. PIERO PALAGI EX IOT, VIALE MICHELANGELO, 41 FIRENZE**

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera "a" del D.L. 76/2020  
(Decreto semplificazioni) convertito in Legge 120 del 11/09/2020

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
LAVORI A CORPO**

- Art. 1, comma 2, lettera "a" del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni) convertito in Legge 120 del 11/09/2020
- Art. 3 comma 1 lettera dddd) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- Art. 43, commi da 3 a 6, del D.P.R. 207/2010

1) **PARTE GENERALE:** **DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO**

CUP:	E13B10000220005
CIG:	
RIF. DRT:	1B0_005_2010

Area attuazione investimenti	Responsabile Procedimento	Coordinatore Progettazione	Progettazione
S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze	Ing. Luca Meucci		Betaprogetti Srl

02				
01				
00	Emissione per progetto/gara	Maggio 2021		
REV	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	FIRMA

## INDICE

1) PARTE GENERALE – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO .....	5
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO .....	5
art. 1 Oggetto dell'appalto.....	5
art. 2 Ammontare dell'appalto .....	6
art. 3 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .....	6
art. 4 Tempi e termini di esecuzione del contratto.....	6
art. 5 Modalità di stipulazione del contratto .....	7
art. 6 Documenti che fanno parte del contratto .....	7
art. 7 Documenti per la sottoscrizione del contratto – cauzione definitiva .....	8
art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....	8
art. 9 Obblighi assicurativi a carico dell'impresa esecutrice dei lavori.....	9
art. 10 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	10
art. 11 <a href="#">D.Lgs 50/2016</a> : Normativa europea, nazionale e internazionale. obblighi in materia ambientale sociale e del lavoro contratti collettivi - disposizioni sulla manodopera .....	10
CAPO 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	11
art. 12 Comunicazioni tra le parti contraenti .....	11
art. 13 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....	12
art. 14 procedura di Erogazione dei corrispettivi .....	12
CAPO 4. VARIAZIONI AL CONTRATTO.....	14
art. 15 Modifiche titolarità contratto appalto e cessione dei crediti .....	14
art. 16 Risoluzione del contratto per inadempimento .....	14
art. 17 Recesso .....	14
art. 18 Definizione delle controversie .....	14
art. 18.1 Risoluzione bonaria in via amministrativa .....	14
art. 18.2 Transazione .....	15
art. 19 Definizione delle controversie: ricorso all'autorità giudiziaria .....	15
art. 20 Fallimento dell'appaltatore .....	15
art. 21 Proprietà dei documenti, privacy e riservatezza.....	16
2) PARTE SPECIALE: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI .....	17
CAPO 6 LAVORI .....	17
art. 22 Categorie dei lavori .....	17
art. 23 Norme generali sui materiali, componenti, sistemi e l'esecuzione .....	18

art. 24	Consegna e inizio dei lavori.....	18
art. 25	Termini per l'ultimazione dei lavori.....	19
art. 26	Proroghe.....	19
art. 27	Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori.....	20
art. 28	Sospensioni ordinate dal Rup .....	21
art. 29	Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	22
art. 30	Penali in caso di ritardo.....	23
art. 31	Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore .....	24
art. 32	Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori .....	25
art. 33	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori in sospeso.....	25
CAPO 7.	CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....	28
art. 34	Lavori a CORPO .....	28
art. 35	Eventuali lavori a MISURA.....	28
art. 35.1	Gestione delle riserve .....	29
art. 36	Eventuali Lavori in economia .....	30
art. 37	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera .....	30
CAPO 8.	DISCIPLINA ECONOMICA.....	31
art. 38	Anticipazione.....	31
art. 39	Pagamenti in acconto.....	32
art. 40	Pagamenti a saldo .....	33
art. 41	Ritardi nel pagamento delle rate di acconto .....	34
art. 42	Ritardi nel pagamento della rata di saldo .....	34
art. 43	Variazione prezzi .....	35
art. 44	Anticipazione del pagamento di taluni materiali .....	35
art. 45	Cessione dei crediti .....	35
CAPO 9.	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	36
art. 46	Modifiche al contratto e varianti in corso d'opera.....	36
art. 46.1	Modifiche al contratto e varianti in corso d'opera – Norme Generali .....	36
art. 47	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .....	37
CAPO 10.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....	38
art. 48	Norme di sicurezza generali.....	38
art. 49	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza .....	39
art. 50	Piano di sicurezza e coordinamento (psc).....	40



art. 51	Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza .....	41
art. 52	Piano operativo di sicurezza (pos).....	41
art. 53	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....	42
CAPO 11.	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO, SUB CONTRATTO E DISTACCO MANO D'OPERA.....	43
art. 54	Subappalto .....	43
art. 55	Responsabilità in materia di subappalto .....	46
art. 56	Pagamento dei subappaltatori .....	47
CAPO 12.	MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO .....	48
art. 57	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	48
CAPO 13.	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	50
art. 58	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	50
art. 59	Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione .....	50
art. 60	Presa in consegna anticipata.....	51
CAPO 14.	NORME FINALI .....	52
art. 61	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore .....	52
art. 62	obblighi speciali a carico dell'appaltatore .....	53
art. 63	Proprietà dei materiali di scavo e demolizione .....	54
art. 64	terre rocce di scavo e gestione rifiuti.....	54
art. 65	Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. ....	55
art. 66	Custodia del cantiere .....	55
art. 67	Cartello di cantiere.....	55
art. 68	Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto.....	56
art. 69	Tracciabilità dei pagamenti .....	56
art. 70	Disciplina antimafia.....	57
art. 71	Spese contrattuali, Imposte, Tasse.....	57

## **1) PARTE GENERALE – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO**

### **CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

#### **ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
  - a) **Denominazione conferita dalla stazione appaltante: ADEGUAMENTO IMPIANTI IDRICO SANITARI MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO AL PRESIDIO VILLA MARGHERITA, A SEGUITO NOTA DEL 10 NOVEMBRE 2020 DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO; P.O. PIERO PALAGI EX IOT, VIALE MICHELANGELO, 41 FIRENZE, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera "a" del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni) convertito in Legge 120 del 11/09/2020.**
  - b) **Descrizione sommaria:** sostituzione delle dorsali principali dell'acqua calda sanitaria e relativo ricircolo, realizzate in acciaio zincato, con nuove tubazioni in multistrato rivestita con guaina, a partire dal collettore di sotto-centrale fino ai collettori di zona.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

## ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara è suddiviso come segue:

	CATEGORIA LAVORI	LAVORI	IMPORTO LAVORI
1	OS28	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	€ 52.643,64
2	OG1	OPERE EDILI	€ 31.372,21
3		IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 84.015,85
4		ONERI DELLA SICUREZZA	€ 7.520,28
5		<b>IMPORTO A BASE D'ASTA NON SOGGETTO A RIBASSO</b>	<b>€ 7.520,28</b>
6		<b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 91.536,13</b>

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sull'importo di cui al rigo 1 e 2, e dell'importo degli oneri per la sicurezza di cui al rigo 4.

3. Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 4.

4. Per quanto attiene alla fattispecie ed alla relativa regolamentazione delle categorie si fa esplicito rimando alla Tabella A allegata al presente Capitolato quale parte integrante e sostanziale.

## ART. 3 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria di opere specializzate **OS28: Impianti termici e di condizionamento ed alla categoria OG1 Edifici civili ed industriali**
2. Le categorie di cui al presente comma 1 costituiscono indicazione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale.
3. Ogni aspetto afferente la qualificazione e l'individuazione delle categorie/lavorazioni scorporabili e subappaltabili così come individuate nella **lettera di invito** e contratto di appalto è indicato è dettagliato nelle suddette Tabelle e nelle successive che costituiscono parte integrante del presente capitolato richiamate nei seguenti articoli e paragrafi.

## ART. 4 TEMPI E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna risultante da apposito verbale non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del contratto di appalto, previa convocazione dell'esecutore. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 60** (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, suddivisi in tre fasi : due consecutive per complessivi 40 giorni - interruzione di giorni 24 dovuta al periodo delle ferie estive - terza fase di giorni 20.

In coerenza con la pianificazione del PSC le fasi lavorative saranno organizzate chiudendo parzialmente alcune aree del Presidio in modo tale da poter procedere con le lavorazioni in

sicurezza ed allo stesso tempo mantenere la attività sanitaria nelle porzioni non interessate dal cantiere.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. Per ogni altra disposizione attenente la consegna, il termine di esecuzione dei lavori ed il loro computo (decorrenza, sospensioni, perfezionamento, ritardo), si rimanda a quanto specificato nel presente Capitolato: Parte Speciale Definizione tecnica ed economica dei lavori.

\*\*\*\*\*

## CAPO 2. NATURA DEL CONTRATTO

### ART. 5 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell' art.3, comma 1) lett. dddd), del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., rimasto in vigore a norma dell'art. 217, comma 1 lett. u) del D.lgs. n. 50/2016.
2. il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.
3. L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
4. I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2011, è al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l'"elenco dei prezzi unitari" da applicare alle singole quantità eseguite.
5. I prezzi unitari di cui al comma 4, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 e 149 del Codice dei contratti.

### ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il **Capitolato generale d'appalto (DM 145/2000)**, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo, , limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
  - b) il presente **Capitolato speciale** comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
  - c) tutti gli **elaborati grafici** e gli **altri atti del progetto**, come elencati nell' **elenco elaborati**, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
  - d) l'**elenco dei prezzi unitari** come definito all'articolo 5;

- e) il **computo metrico** e il **computo metrico estimativo**;
  - f) il **Piano di Sicurezza e Coordinamento**, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
  - g) il **Piano Operativo di Sicurezza** di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
  - h) il **cronoprogramma** di cui all'articolo 23 comma 7 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
  - i) le **polizze di garanzia** di cui agli articoli 35 e 37;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) il Codice dei contratti, **D.Lgs 50/2016** e successive integrazioni e/o correzioni;
  - b) il Regolamento generale, **D.P.R. n.207 del 2010**, per quanto applicabile;
  - c) il **Decreto Legislativo n. 81 del 2008**, con i relativi allegati;
  - d) la **L.R. n. 38 del 13/07/2007**;
  - e) il **D.M. n. 145/2000** per le parti ancora in vigore.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale;
  - b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

#### **ART. 7 DOCUMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO – CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Ai sensi degli artt. 103 e 93 del D.Lgs 50/2016 è prestata una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, nella percentuale stabilite ivi previste.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'ottanta per cento (80%) dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del venti per cento, 20% cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

#### **ART. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale alla dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale alla presa d'atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità

dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

#### ART. 9 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore è tenuto a prestare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto in ogni caso almeno dieci (10) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui al comma 1 del presente articolo. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ai sensi dell'art. 103 D.lgs. 50/2016, comma 7, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del *danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori*; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.); essa deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, distinta per: a) opere oggetto del contratto, b) preesistenze, c) demolizioni e sgomberi (vedasi tabella "D") e deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore nelle stesse misure stabilite ed indicate nella **Tabella Allegata "D"** al presente capitolato.
5. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dell'art. 103 D.lgs. 50/2016, comma 7 (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) indicata nella **Tabella Allegata "D"** al presente capitolato.
6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, sono stabilite le seguenti condizioni:
  - a. in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
  - b. in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
7. Le garanzie prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese

subappaltatrici e subfornitrici.

8. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. (se sono previste categorie scorporabili aggiungere il seguente periodo).
9. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

#### **ART. 10 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

#### **ART. 11 D.LGS 50/2016: NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE E INTERNAZIONALE. OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE SOCIALE E DEL LAVORO CONTRATTI COLLETTIVI - DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

1. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti, oltre al relativo Allegato 10.
2. In caso di inottemperanza troverà applicazione il comma 2 dell'art. 103 D.lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile del Procedimento, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), art. 20, comma 3 e art. 26, comma 8, del D.lgs. 81/2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non

sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

5. La violazione degli obblighi di cui al comma 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta/00) a euro 300,00 (trecento/00). Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs 124/2004.

### **CAPO 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

#### **ART. 12 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI CONTRAENTI**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs 50/2016, per comunicazioni formali afferenti l'avvio, la sospensione, l'esecuzione del contratto e quant'altro, non riguardando mere comunicazioni operative, possa essere fatto valere e validamente opposto, tra le parti contraenti è richiesta la forma scritta e l'inoltro a mezzo telefax o in alternativa PEC (Posta elettronica certificata *areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it*) o in alternativa lettera raccomandata A.R. Eventuali osservazioni dell'Appaltatore su comunicazioni ricevute devono essere presentate per iscritto entro **10** (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, trascorsi i quali la comunicazione stessa si intende accettata integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.
2. Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l'esecuzione del contratto, purché la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.
3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni che siano di competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei servizi attribuiti; il Responsabile del Procedimento valutata la procedibilità della richiesta e nel termine massimo di entro **10** (dieci) giorni, (fatto salvo la comunicazione di un termine superiore per oggettive e motivate ragioni) consegnerà quanto richiesto.
4. Le rimanenti comunicazioni informali ed operative potranno essere inoltrate al Responsabile del Procedimento anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo email del Responsabile del Procedimento ing. Luca Meucci: *luca.meucci@uslcentro.toscana.it*. Nella stessa forma e con le medesime modalità l'Appaltatore potrà formulare le proprie osservazioni a stretto giro in merito alle comunicazioni ricevute, diversamente le stesse si intendono accettate integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.
5. L'appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni che siano di competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei servizi attribuiti.



#### **ART. 13 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE**

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto (DM 145/2000); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del DM 145/2000 capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

#### **ART. 14 PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

1. I corrispettivi contrattuali saranno corrisposti con le modalità ed i tempi stabiliti nella "Parte speciale: definizione tecnica ed economica dei lavori" del presente capitolato; in via generale si precisa che il pagamento dei corrispettivi verrà disposto nel rispetto della procedura di seguito specificata:
  - a. il Responsabile del Procedimento rilascia il documento autorizzativo datato e contenente i necessari riferimenti nel rispetto dei termini stabiliti nelle rispettive parti speciali del presente capitolato;
  - b. il pagamento all'appaltatore sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori risultanti dalla contabilità, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all' art. 30 comma 5-bis del D.lgs.50/2016.
  - c. l'Azienda USL Toscana Centro rilascia il documento autorizzativo alla fatturazione (buono d'ordine) e provvede all'invio dello stesso alla ditta in via telematica tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO). Tutti i dati per la fatturazione elettronica: CIG, eventuale CUP ed il Codice Univoco per l'invio del documento sono riportati nell'ordine autorizzativo alla fatturazione.
  - d. l'Appaltatore, ricevuto il buono d'ordine, emette fattura elettronica intestata all'Azienda USL Toscana Centro – P.IVA **06593810481** come da indicazione contenute nel buono autorizzativo alla fatturazione;

- e. l'Azienda USL Toscana Centro, Area Amministrazione Bilancio e Finanza, nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento nei termini di quanto previsto all'art. 113Bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., concordando con l'aggiudicatario, in sede contrattuale, un termine di pagamento superiore ai 30 giorni qualora ne sussistano i presupposti. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, comma 6 del D Lgs. 231/2002.
2. L'Appaltatore è obbligato ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; a tale scopo l'appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione, i dati dei conti correnti bancari o postali appositamente dedicati alle commesse pubbliche o in caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il mancato assolvimento degli obblighi di tracciabilità è causa di risoluzione del contratto. Gli obblighi di tracciabilità dovranno essere indicati in apposita clausola negli eventuali contratti di subappalto.

\*\*\*\*\*

#### **CAPO 4. VARIAZIONI AL CONTRATTO**

##### **ART. 15 MODIFICHE TITOLARITÀ CONTRATTO APPALTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. Le modifiche della titolarità del contratto di appalto sono disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e detto articolo si applica a tutte le fattispecie ivi richiamate, purché tali modifiche non implicino altre modifiche sostanziali al contratto e non siano finalizzate ad eludere il Codice D.lgs. 50/2016 e successive integrazioni e revisioni.
2. La cessione del credito è disciplinata dall' art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

##### **ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO**

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. 50/2016, in fattispecie contemplate dal comma 1, per i quali la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto.
2. Ancora ai sensi dell'art. 108 citato, comma 2, la Stazione Appaltante è tenuta a risolvere il contratto, così come disciplinato dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
3. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto definitivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma 10, del D.lgs. 50/2016 contratti, in ipotesi si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il venti per cento (20%) del valore iniziale del contratto (art. 106, comma 2).
4. In ogni caso la procedura è disciplinata dal comma 5 e seguenti del citato art. 108.

##### **ART. 17 RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
2. Si rinvia all'art. 109 del D.Lgs 50/2016 per la completa disciplina della materia oggetto del presente articolo.

##### **ART. 18 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

###### **ART. 18.1 RISOLUZIONE BONARIA IN VIA AMMINISTRATIVA**

1. Ai sensi dell'articolo 205, del Dlgs. 50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale possa variare tra il 5% ed il 15% di quest'ultimo, il RUP applica la procedura ivi contemplata.

2. Il Responsabile del Procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta fondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite del valore di cui al comma 1.
3. Il RUP, ritenute ammissibili e fondate le riserve ai fini indicati al precedente comma2, può richiedere alla Camera Arbitrale l'indicazione di cinque esperti, sulla base della quale, il Responsabile del Procedimento, d'intesa con l'impresa scelgono l'esperto incaricato di formulare la proposta di accordo bonario.
4. In caso di disaccordo sulla nomina dell'esperto, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista, l'esperto è nominato dalla Camera Arbitrale.
5. La proposta motivata di accordo bonario è formulata entro 90 giorni dalla nomina dall'esperto.
6. Qualora il Responsabile del Procedimento non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal Responsabile del Procedimento stesso entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione del Direttore dei Lavori.

#### **ART. 18.2      TRANSAZIONE**

1. Ai sensi dell'articolo 208 del D. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, nel rispetto del Codice Civile esclusivamente **qualora non sia possibile esperire altri rimedi**.
2. Ove il valore oggetto dell'importo di concessione superi i 200.000,00 euro è acquisito il parere legale interno alla struttura.
3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il Responsabile del Procedimento.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
5. La procedura di cui al comma 1 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

#### **ART. 19    DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: RICORSO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione e Appaltatore sull'interpretazione ed esecuzione del contratto e che non si fossero potute risolvere in via amministrativa, viene previsto il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ed eletto quale foro competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altra modalità.

#### **ART. 20    FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

**ART. 21 PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI, PRIVACY E RISERVATEZZA**

1. L'Appaltatore non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sui lavori oggetto del presente capitolato o pubblicare gli stessi, senza il preventivo assenso scritto dell'Amministrazione.
2. L'Appaltatore del presente appalto sarà tenuto al rispetto del D.lgs. 196/03 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" nei modi ivi indicati: allo scopo l'Appaltatore è tenuto ad individuare il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati.
3. L'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa all'appalto la cui divulgazione non sia stata esplicitamente autorizzata per iscritto dall'Amministrazione.
4. L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze le attività svolte per l'Amministrazione, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.
5. Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a seminari, conferenze, etc., con propri elaborati, l'Appaltatore, sino a che la documentazione prodotta non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare sul materiale scritto e grafico inerente ai servizi resi all'Amministrazione nell'ambito del contratto, che intendesse esporre o produrre.

\*\*\*\*\*

## **2) PARTE SPECIALE: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI**

*La presente parte del capitolato disciplina e regola gli aspetti giuridici, tecnici ed economici direttamente connessi ai lavori da eseguire, fatto salvo quanto specificato nella Parte Generale e nelle Prescrizioni tecniche nonché nei documenti progettuali posti a base di gara.*

### **CAPO 6 LAVORI**

#### **ART. 22 CATEGORIE DEI LAVORI**

1. Si rinvia alla **Tabella B** allegata al presente capitolato ed alla documentazione di gara, nonché al contratto di appalto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

\*\*\*\*\*

#### **ART. 23 NORME GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E L'ESECUZIONE**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto D.M. 145 anno 2000.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni – NTC2018» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 20 febbraio 2018).

#### **ART. 24 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre **45 (quarantacinque) giorni** dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art.32, comma 8 ultimo capoverso del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare esecuzione d'urgenza all'appalto nei casi ivi contemplati.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'49 del presente Capitolato, prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 2, si

applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

#### ART. 25 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 60** (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, suddivisi in tre fasi : due consecutive per complessivi 40 giorni - interruzione di giorni 24 dovuta al periodo delle ferie estive - terza fase di giorni 20.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

#### ART. 26 PROROGHE

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'art.25 del presente Capitolato, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 25.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 25, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 25, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 e 5 costituisce rigetto della



richiesta.

#### **ART. 27 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI**

1. Ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Codice degli contratti, in caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all'articolo 46, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
  - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
  - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
  - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che dovrà indicare: il precedente verbale di sospensione, i giorni di effettiva sospensione e il nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

7. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 25.

9. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

10. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

11. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

12. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del codice.

## **ART. 28 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP**

13. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori

per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

14. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.

15. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 27, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

16. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

- a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'articolo 46.

#### **ART. 29 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione

obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 26, di sospensione dei lavori di cui agli 27 e 28, per la disapplicazione delle penali di cui all'30, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 32.

### **ART. 30 PENALI IN CASO DI RITARDO**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all' 1‰ (uno x per mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
  - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
  - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
  - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 31.
4. La penale di cui al precedente comma lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al secondo comma lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al Responsabile del Procedimento da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 16, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti

dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### **ART. 31 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE**

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 2010, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
  1. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. In caso di consegne frazionate ai sensi dell'articolo 24, commi 5, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Se dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangono le cause di indisponibilità si applica l'articolo 107, in quanto compatibile, e l'articolo 108, commi 3, 4 e 5, del Codice dei contratti.

#### **ART. 32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. 50/2016.
2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora come disciplinato dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

#### **ART. 33 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI IN SOSPESO**

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
  - a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 48;
  - b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 16, i seguenti casi:
  - a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
  - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
  - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
  - l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
- a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
  - c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
  - a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
  - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
    1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
    2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
    3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
7. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto definitivo. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per



cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

\*\*\*\*\*

## **CAPO 7. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

### **ART. 34 LAVORI A CORPO**

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

### **ART. 35 EVENTUALI LAVORI A MISURA**

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 47, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun

genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

#### **ART. 35.1 GESTIONE DELLE RISERVE**

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
7. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma

immediatamente successive al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

#### **ART. 36 EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA**

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è effettuata con le seguenti modalità:
  - a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo 47;
  - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
  - a) nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;
  - b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi.
  - c) nella misura di cui all'articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b).

#### **ART. 37 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA**

Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

\*\*\*\*\*

## **CAPO 8. DISCIPLINA ECONOMICA**

### **ART. 38 ANTICIPAZIONE**

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
2. Ai sensi dell'art.207 comma 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 "*Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici*", convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e l'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica del COVID-19*", a parziale deroga di quanto stabilito al precedente punto 1, l'anticipazione può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30% dell'importo contrattuale e, comunque compatibilmente con le risorse stanziare dalla Stazione appaltante per l'intervento oggetto del presente atto.

Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto ed al quinto periodo dell'art.35, comma 18 del Decreto Lgs. 18/04/2016 n. 50.

3. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
4. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
  - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
  - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
  - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
  - d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

6. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

#### ART. 39 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del precedente Capo 7, saranno liquidate come segue:
  - acconto del 50% importo contratto alla fine della seconda fase dei lavori;
  - acconto del 20% importo contratto alla fine dei lavori;
  - saldo 10% importo contratto dopo approvazione C.R.E.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
  - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato ai prezzi di elenco come previsto all'articolo 2, comma 2;
  - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 2, riga 4;
  - c) al netto della trattenuta a garanzia dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo dei lavori da liquidarsi, nulla ostando, dopo approvazione del certificato di regolare esecuzione.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
  - a) la D.L. redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «**lavori a tutto il .....**» con l'indicazione della data di chiusura;
  - b) il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-bis del D.lgs. 50/2016, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
  - c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del Codice dei Contratti.
4. Entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, la Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 44. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

#### ART. 40 PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla D.L. e trasmesso al Responsabile del Procedimento; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute a garanzia, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata nei termini di quanto previsto all'art. 113Bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - concordando con l'aggiudicatario, in sede contrattuale, un termine di pagamento superiore ai 30 giorni qualora ne sussistano i presupposti - dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del [D. Lgs 50/2016](#), emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
  - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
  - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di Regolare Esecuzione/Collaudato.
  - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e la D.L. devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

#### **ART. 41 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 39 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 39, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
4. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 40, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

#### **ART. 42 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO**

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 41, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.



#### **ART. 43 VARIAZIONE PREZZI**

1. La revisione dei prezzi è regolata per il presente appalto da quanto previsto dall'art. 106, comma 1 [D.Lgs 50/2016](#), lettera a) solo per l'eccedenza rispetto al 10% del prezzo originario e comunque in misura pari alla metà possono essere valutati sulla base dei prezziari di cui all'art. 23, comma 7 del Codice D.Lgs 50/2016.

#### **ART. 44 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI**

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

#### **ART. 45 CESSIONE DEI CREDITI**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs 50/2016 e della [legge 21 febbraio 1991, n. 52](#) "Disciplina della cessione dei crediti di impresa", a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP

\*\*\*\*\*

## CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

### **ART. 46 MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il Responsabile del Procedimento dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
  - ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a del D.Lgs 50/2016, quando le modifiche al contratto sono conseguenti a **variazioni di prezzo** in aumento o in diminuzione, che possono essere valutati solo per l'eccedenza del 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà (50%) dello stesso;
  - ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera b del D.Lgs 50/2016, quando le modifiche consistono in lavori **supplementari**, ove un cambiamento del contraente produca entrambe gli effetti indicati ai punti 1) e 2) dell'art. 106 comma 1, lettera b. In ogni caso tale modifica non potrà eccedere il 50% del valore monetario del contratto originario;
  - ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016, quando la modifica è determinata da circostanze **impreviste ed imprevedibili** per l'Amministrazione e anche dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Inoltre la modifica non deve alterare la natura generale del contratto Tali variazioni sono denominate **varianti in corso d'opera**.
2. Sono consentite modifiche al contratto ai sensi e per gli effetti dell'[art. 106, comma 2](#), a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
  - soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 ai sensi e per gli effetti dell'[art. 106, comma 2](#) lett. a;
  - il quindici per cento (15%) del valore iniziale del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'[art. 106, comma 2](#) lett. b;
3. In ogni caso le modifiche definite al comma 2 non devono alterare la natura generale del contratto e nel caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

### **ART. 46.1 MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA – NORME GENERALI**

1. Per tutte le fattispecie sopra richiamate in ogni caso non sono consentite modifiche sostanziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 4 del D.Lgs 50/2016 così come richiamato all' art. 106, comma 1, punto 2 lett. c e comma 2 parte seconda; in particolare è considerata sostanziale ogni modifica qualora una o più delle seguenti condizioni è soddisfatta:
  - a. la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

- b. la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
  - c. la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
  - d. se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni **fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale (20%)**, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario previa sottoscrizione di specifico **atto di sottomissione**. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
  3. E' sottoscritto un **atto aggiuntivo** nel caso di modifiche del contratto principale **superiori al limite** stabilito all'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 (quinto d'obbligo); in tal caso tale atto costituisce appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante con riferimento ad eventuali nuovi prezzi.
  4. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 50, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 51, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 52.

#### ART. 47 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
  - a) dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
  - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
  - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. Il prezzario ufficiale di riferimento è il prezzario della Regione Toscana, anno 2018, provincia di Firenze, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti, reperibile presso il sito internet della Regione Toscana;
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

\*\*\*\*\*

## **CAPO 10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **ART. 48 NORME DI SICUREZZA GENERALI**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 16, [L. R. Toscana 38/2007](#).
2. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
  - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
  - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
  - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
5. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 49 commi 1, 2 e 5 oppure agli articoli 50, 51, 52 e 53.
6. Ai sensi dell'articolo 23 della L. R. Toscana 38/2007, il Direttore dei Lavori, anche per il tramite del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori, e con la collaborazione dell'appaltatore, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
  - a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;
  - b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all'articolo 16 della citata Legge Regionale;
  - c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
  - d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;

e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.lgs. 81/2008.

7. L'appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse.
8. L'appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere. Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.

#### **ART. 49 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione dei documenti necessari per la verifica dell'idoneità tecnico professionale.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
  - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
  - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
  - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 50, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 51;
  - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 52.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
  - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
  - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
  - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse

appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere per quanto di competenza.

- 4. L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del [decreto legislativo n. 81 del 2008](#).
- 5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti.

#### **ART. 50 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)**

- 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
- 2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
  - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
  - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44.
- 3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
  - a) ad adeguare il PSC, se necessario;
  - b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

#### **ART. 51 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA**

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di sei giorni dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri sei giorni il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
  - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
  - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### **ART. 52 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)**

1. L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del [Decreto n. 81 del 2008](#) e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 17, del [D. Lgs 50/2016](#) l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 54 del presente Capitolato Speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
4. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 50.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 50.
6. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

#### ART. 53 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del [Decreto n. 81 del 2008](#), con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli [allegati da XVI a XXV](#) dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al [Decreto n. 81 del 2008](#), nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. In analogia ai sensi dell'articolo 105, comma 17, del [D. Lgs 50/2016](#), l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

\*\*\*\*\*



## **CAPO 11. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO, SUB CONTRATTO E DISTACCO MANO D'OPERA**

### **ART. 54 SUBAPPALTO**

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del suddetto Codice. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici. L'eventuale subappalto non può superare la quota percentuale del 40% dell'importo complessivo del contratto stabilita del comma 2 dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, così come indicato nella lettera di invito.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
3. la Stazione appaltante autorizza il subappalto o il cottimo purché:
  - a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
  - b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
  - c) in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato e, pertanto, non può essere autorizzato.
  - d) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
    1. di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
      - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
      - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 68, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
      - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
      - l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
      - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
    2. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o

- consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
3. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
    - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
    - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
  4. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
    - se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
    - il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
  - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
  - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
  - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
  - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
  - 1. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
  - 2. copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;
- 6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
- 7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
- 8. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
  - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
  - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
  - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
- 9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
- 10. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
  - a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
  - b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
  - c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

11. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

- a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice;
- c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 5 e 6;
- e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'articolo 11;
- f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
  - le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
  - l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
  - l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
  - l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

12. Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.

#### ART. 55 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. La D.L. e il Responsabile del Procedimento nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il **rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto**.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste

dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

#### ART. 56 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016 nei casi ivi contemplati, la Stazione appaltante **provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori** e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi nei seguenti casi:
  - a) quando il subappaltatore o cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
  - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
3. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
  - d) all'acquisizione del DURC del subappaltatore d'ufficio;
  - e) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
4. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
5. La documentazione contabile di cui al comma 2 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
7. La Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 22 del D.lgs. 50/2016 rilascia all'appaltatore i Certificati di Esecuzione dei Lavori (ANAC) scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto.

\*\*\*\*\*

## **CAPO 12. MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **ART. 57 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 10, del D.lgs. 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo del presente Capitolato Speciale.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile del Procedimento, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), art. 20, comma 3 e art. 26, comma 8, del D.lgs 81/2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso

obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta/00) a euro 300,00 (trecento/00). Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.lgs. 124/2004.

\*\*\*\*\*

## **CAPO 13. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **ART. 58 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei Lavori redige senza ritardo alcuno, il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art.199 del DPR 207/2010; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 59, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 40.

### **ART. 59 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e art. 237 del D.P.R. 207/2010, il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.



**ART. 60 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA**

1. La stazione appaltante si riserva, qualora abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato, prima che intervenga il collaudo provvisorio, di procedere alla presa in consegna anticipata ai sensi dell'articolo 230 del DPR 207/2010.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. **L'Amministrazione approva detto atto con propria delibera.**
4. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

## **CAPO 14. NORME FINALI**

### **ART. 61 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
  - a) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
  - b) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
  - c) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
  - d) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
  - e) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
  - f) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
  - g) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso

dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- h) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
  - i) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
  - j) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
  - k) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
  - l) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
  3. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

## **ART. 62 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. L'appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due

testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
  - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
  - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
  3. L'appaltatore deve produrre la documentazione finale del realizzato (**as-built**) sia su supporto informatico che su supporto cartaceo con formati e modalità da concordare con la direzione lavori.

#### **ART. 63 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE**

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto [DM 145/2000](#) i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. Negli oneri di cui al precedente capoverso sono compresi anche gli oneri di carico, trasporto, scarico e di conferimento a discarica.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del DM 145/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del [D.lgs. 42/2004](#).

#### **ART. 64 TERRE ROCCE DI SCAVO E GESTIONE RIFIUTI**

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
  - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del DM n. 186 del 2006;
  - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli

185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

#### **ART. 65 UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI.**

1. In attuazione del DM 203/2003 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, e della Delib. GRT n. 337 del 15/05/2006, nonché dell'articolo 33 della LR Toscana 38/2007, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, e solo se ciò è compreso nel progetto, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono quelli precisati anche nell'allegato 2 alla Del. [GRT n. 337 del 15/05/2006](#):
  - a) dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
  - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
  - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
  - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
  - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
  - f) calcestruzzi con classe di resistenza  $R_{ck} \leq 15$  Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata [UNI EN 12620:2004](#).
3. L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, [codici CER](#), quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006.

#### **ART. 66 CUSTODIA DEL CANTIERE**

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

#### **ART. 67 CARTELLO DI CANTIERE**

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 (due) esemplari del cartello indicatore, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

#### **ART. 68 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO**

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

#### **ART. 69 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 41, commi 1 e 2, e 42, e per la richiesta di risoluzione.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
  - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
  - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
  - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **ART. 70 DISCIPLINA ANTIMAFIA**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

#### **ART. 71 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.



<b>TABELLA A</b>		
<b>AMMONTARE DELL'APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO</b>		
CUP		E13B10000220005
CIG		
ARCHIVIO DAT		1B0_005_2010
P.I.		
	<b>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CENTRALE CUR 112 MEDIANTE MODIFICHE AL PADIGLIONE 118, PIANO 7 DEL CORPO A PETTINE DEL P.O. PIERO PALAGI EX IOT VIALE MICHELANGELO, 41 FIRENZE</b>	
	<i>Importi in euro</i>	<b>TOTALE</b>
1	Importo Totale Esecuzione Lavori (L)	84.015,85
2	Economie (E)	0,00
3	Importo Totale Costi per Attuazione PSC (OS)	7.520,28
T	<b>IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3)</b>	<b>91.536,13</b>

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla **Tabella A**.
2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
  - a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
  - b) importo delle economie (E) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale, di cui al precedente punto, applicato solo alle spese generali ed utile di impresa offerto dall'appaltatore in sede di gara, come stabilito all'art. 35 dello stesso CSA;
  - c) importo dei Costi per la sicurezza (OS) determinato al rigo 3, della colonna «TOTALE».
3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

	<i>Importi in euro</i>	<b>Soggetti a ribasso</b>	<b>NON soggetti a ribasso</b>
1	Lavori (L) a colonna	84.015,85	
2	Economie (E) a colonna (TOTALE)	0,00 <small>(ribasso su utile di impresa e spese generali)</small>	
3	Costi per Attuazione PSC (OS) colonna (TOTALE)		7.520,28

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3)» e dell'ultima colonna

«TOTALE».

5. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

- a) Manodopera: incidenza del 49,70%;
- b) Oneri aziendali della sicurezza propri dell'appaltatore: incidenza del 2%;
- c) incidenza delle spese generali (SG): 15 %;
- d) incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10%.

**TABELLE B**  
**CATEGORIE DEI LAVORI - TABELLA QUALIFICAZIONE**

1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie:

<b>CATEGORIE LAVORI</b>			
<b>A_CIG</b>	<b>CATEGORIA SOA OMOLOGA</b>		<b>IMPORTI (valori in €)</b>
		<b>OPERE</b>	
A1.1	OS28	<b>IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO</b>	<b>52.643,64</b>
A1.2	OG1	<b>OPERE EDILI</b>	<b>31.372,21</b>
		<b>TOTALE OPERE</b>	<b>84.015,85</b>
<b>COSTI DELLA SICUREZZA (PSC)</b>			
A2	OS28+OG1	<b>IMPIANTI TERMICI ED OPERE EDILI</b>	<b>7.520,28</b>
		<b>TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA (PSC)</b>	<b>7.520,28</b>
A1+A2		<b>IMPORTO TOTALE APPALTO</b>	<b>91.536,13</b>

ai fini del subappalto ai sensi del comma 4 dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 si evidenzia che è ammesso il subappalto nel limite stabilito al comma 2 del medesimo articolo del **40% dell'importo complessivo del contratto**.

2. Inoltre sussistono i divieti di subappalto frazionato tra più operatori e di subappalto della parte eccedente il 40% (quaranta per cento).

<b>GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI</b>				
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera				
<b>Parte 1 Lavori</b>				
n.	Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee		In euro	In %
<b>1</b>	<b>Opere civili e impianti</b>			
1a	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO OS28		<b>52.643,64</b>	<b>62,70%</b>
1b	OPERE EDILI OG1		<b>31.372,21</b>	<b>37,30%</b>
<b>PARTE 1 - TOTALE LAVORO A</b>			<b>84.015,85</b>	<b>100,00%</b>

<b>Parte 2 costi per la sicurezza</b>				In euro	In %
<b>2</b>	<b>Costi per la sicurezza</b>				
2a	Opere edili e impianti		<b>7.520,28</b>	<b>100,00%</b>	
<b>PARTE 2- TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA A</b>			<b>7.520,28</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTALE DA APPALTARE</b>			<b>91.536,13</b>		

TABELLA «D»		RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO	
Descrizione		importi in euro	
<b>1.a</b>	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni ( <i>base d'asta</i> )		<b>84.015,85</b>
<b>1.b</b>	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza		<b>7.520,28</b>
<b>1</b>	<b>Importo Appalto della procedura d'affidamento</b> (1.a + 1.b )		<b>91.536,13</b>
<b>2.a</b>	Ribasso offerto in percentuale (su 1.a)		
<b>2.a.1</b>	Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)		
<b>3</b>	<b>Importo del contratto</b>		
<b>4.a</b>	<b>Garanzia provvisoria</b> art. 93 c.1 (calcolata su 1) <b>2%</b>		Non dovuta
<b>4.b</b>	<b>Garanzia provvisoria ridotta</b> della metà art. 93 c.7 (50% di 4.a)		Non dovuta
<b>5.a</b>	<b>Garanzia definitiva</b> art. 103 c.1 (3 x 10%)		
<b>5.b</b>	<b>Maggiorazione garanzia definitiva</b> art.103 c.1 (per ribassi > al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%)		
<b>6.a</b>	<b>Importo assicurazione lavori C.A.R.(1)</b> art. 103 c.7 :		<b>91.536,13</b>
			di cui:
<b>6.b</b>	a) per le opere		Importo del contratto al netto delle voci 6.c e 6.d
<b>6.c</b>	b) per le preesistenze		<b>20.000,00</b>
<b>6.d</b>	c) per demolizioni e sgomberi		<b>1.536,13</b>
<b>6.e</b>	<b>Importo assicurazione R.C.T. (2)</b> (massimale)		<b>500.000,00</b>
<b>7</b>	<b>Estensione</b> assicurazione periodo di garanzia <b>(3)</b>		
<b>8</b>	<b>Importo Polizza indennitaria decennale (4)</b> per lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 ai sensi dell'art.103 c.8. Il limite di indennizzo è tra il 20% e il 40% del valore opera realizzata.		
	di cui:		
<b>8.a</b>	a) per le opere		
<b>8.b</b>	c) per demolizioni e sgomberi		
<b>9</b>	<b>Importo Polizza indennitaria decennale R.C.T. (5)</b>		
<b>10</b>	<b>Importo minimo netto stato d'avanzamento</b>		<b>(vedi art. 39)</b>
<b>10.a</b>	Residuo oltre il quale è vietato lo stato d'avanzamento		<b>10%</b>
<b>10.b</b>	<b>Massimo liquidabile</b> con gli stati di avanzamento		<b>90% importo contratto</b>

<b>11</b>	<b>Tempo utile per l'esecuzione del contratto, le cui fasi e tempistiche sono dettagliate nel CSA e Cronoprogramma</b>	Giorni naturali, successivi e consecutivi	<b>60 gg. (vedi dettaglio art.4)</b>
<b>12</b>	<b>Penale giornaliera lavori per il ritardo</b>	1,000	%

**(1)** La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori; tale polizza deve essere stipulata nella forma «**Contractors All Risks**» (**C.A.R.**) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto così distinta:

- partita a) per le opere oggetto del contratto, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
- partita b) per le opere preesistenti
- partita c) per demolizioni e sgomberi

Tale garanzia deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

**(2)** La garanzia assicurativa di **responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.)** deve essere stipulata per una somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000,00 ed un massimo di euro 5.000.000,00.

**(3)** Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui alle righe 6.b e 7 della Tabella D, sono estese fino a 48 (quarantotto) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo

- a) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all'appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;
- b) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.

**(4)** Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35, l'appaltatore si obbliga a presentare una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma

ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del Codice dei contratti, con decorrenza dalla data emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e cessazione alla scadenza del decimo anno dalla stessa data. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture derivanti dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi con un limite di indennizzo non inferiore al 20% (venti per cento) del valore dell'opera e non superiore al 40% (quaranta per cento).

**(5)** Ai sensi dell'art. 103 comma 8 del Codice dei Contratti l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi di durata decennale con un indennizzo pari al 5% del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 € ed un massimo di 5.000.000 €.

Firenze, li

Prot.

Trasmessa via PEC

Spett.le  
.....  
.....

PEC:.....

Azienda USL Toscana centro



**Lettera contratto appalto “Adeguamento dell’impianto idrico sanitario mediante intervento di sostituzione tubazioni in acciaio zincato presso Villa Margherita. P.O. Piero Palagi ex IOT, Viale Michelangelo 41 Firenze” CUP: E13B10000220005 CIG: ..... (affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 come convertito con L. 120/2020)**

Con determina dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ immediatamente esecutiva è stato disposto l’affidamento dei lavori in oggetto a favore di codesta impresa.

Si invia la presente quale contratto di appalto, concluso per corrispondenza secondo l’uso del commercio, mediante scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, così come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, s.m., firmato digitalmente per l’Azienda USL Toscana centro dal Direttore a.i. della SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze.

Si allega modello di lettera-accettazione da compilare e restituire per PEC, entro 3 gg dal ricevimento della presente lettera-contratto, firmata digitalmente dal legale rappresentante di Codesto operatore economico, con il quale viene altresì formalizzata l’accettazione di tutte le clausole contrattuali contenute nella presente lettera-contratto, e negli atti e documenti in essa richiamati.

**SINTESI DI RIEPILOGO DEL CONTRATTO**

**Per adeguamento impianto idrico sanitario mediante intervento di sostituzione tubazioni in acciaio zincato presso Villa Margherita P.O. Piero Palagi ex IOT, Viale Michelangelo 41 Firenze.**

- STAZIONE APPALTANTE: Azienda USL Toscana Centro
- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Luca Meucci
- UFFICIO DIREZIONE LAVORI:  
Direttore Lavori: Per. Ind. Luca Alberti  
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Luca Meucci

-AFFIDATARIO : .....  
 Sede ..... domiciliato ai fini del presente contratto presso  
 l’indirizzo PEC .....  
 CAP .....

C.F. e P.IVA .....  
 -Importo di aggiudicazione: lavori IVA esclusa      € .....  
 -Oneri della sicurezza:      € .....  
 -Importo complessivo affidamento,  
 al netto degli oneri fiscali (Aliquota IVA 22%):      € .....

### Art. 1 Premesse e allegati

1. Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono come integralmente riportate al presente articolo.

2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, ancorché non tutti materialmente allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere e di accettare, come dichiarato in sede di gara, quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse:

- Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000 n. 145, per quanto non previsto dal presente contratto, limitatamente agli articoli vigenti;

#### Elaborati progettuali:

- Relazione generale
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Planimetria progetto piani seminterrato e terra
- Planimetria progetto piani primo e secondo
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico estimativo
- Analisi Prezzi
- Piano di sicurezza e coordinamento Relazione Generale
- Piano di sicurezza e coordinamento Analisi e Valutazione Rischi
- Piano di sicurezza e coordinamento Integrazione COVID-19
- Piano di sicurezza e coordinamento Cronoprogramma
- Piano di sicurezza e coordinamento Oneri della sicurezza
- Piano di sicurezza e coordinamento Layout di cantiere

\* Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara telematica

\* Garanzia definitiva

\* Polizza assicurativa

3. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

4. Il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla determina dirigenziale indicata in premessa.

*OPPURE*- Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. n. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020, nelle more dell'ultimazione delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di cui trattasi, è stata disposta la consegna dei lavori in via d'urgenza secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., con verbale del \_\_\_\_\_ sottoscritto dal RUP, DL e Impresa;

### Art. 2 – Oggetto del contratto

1. La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa e descritti nei documenti progettuali.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto a perfetta regola d'arte alle condizioni di cui al presente contratto, secondo le condizioni indicate nella documentazione progettuale e le prescrizioni insindacabili della Direzione Lavori,

nonché all'osservanza della disciplina del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), del D.P.R. 207/2010, limitatamente alle disposizioni attualmente in vigore e richiamate dall'art. 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" del Codice, del D.Lgs. 81/2008, della L.R.Toscana 38/2007 e di tutte le norme di legge e direttive vigenti in materia.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo al servizio è il seguente: .....

### **Art. 3 – Importo del contratto**

1. L'importo contrattuale è pari a € ..... = (diconsi ..... ) di cui:  
- € ..... = (diconsi ..... ) per i lavori oggetto dell'offerta di ribasso.  
- € ..... = (diconsi ..... ) per oneri della sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA.

3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), del D.Lgs. 50/2016.

3. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

4. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.

### **Articolo 4. - Condizioni generali del contratto**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

### **Art. 5 - Subappalto**

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

2. L'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta che intende/non intende subappaltare i lavori oggetto dell'appalto.

3. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, le parti dei lavori appositamente indicate dall'affidatario in sede di offerta, e più specificamente, ".....", possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste (il subappalto delle lavorazioni è consentito nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto).

4. La ditta subappaltatrice è tenuta ai medesimi adempimenti richiesti dall'affidatario, al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili al presente appalto. Il subappaltatore è tenuto in particolare all'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010; il contratto di subappalto dovrà essere munito, a pena di nullità, di apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.



5. La stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto delle prestazioni dallo stesso eseguite nei casi stabiliti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. In caso contrario, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori e cottimisti, unitamente a documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama quanto stabilito agli artt. 54, 55 e 56 del CSA.

### Art. 6 - Garanzie assicurative

1. L'Appaltatore ha prestato garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, per la copertura di tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 7, del Codice; tale polizza "Contractors All Risks" (C.A.R.), n. .... emessa in data ..... dalla compagnia ....., prevede i seguenti massimali:

<b>Importo assicurazione lavori C.A.R.</b>	
per le opere	€ .....
per le preesistenze	€ .....
per demolizioni e sgomberi	€ .....
<b>Importo massimale R.C.T.</b>	<b>€ .....</b>

2. L'appaltatore ha prestato cauzione definitiva, nella misura di € ....., pari al ....% dell'importo contrattuale, *corrispondente all'importo dovuto (ridotto se in possesso delle necessarie Certificazioni), in conformità di quanto prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.*, mediante garanzia fideiussoria n. .... rilasciata in data ..... dalla compagnia ....., garanzia che sarà svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

### Art. 7 – Disciplina economica e pagamenti

Si richiamano le disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto concernenti la disciplina economica e le modalità di pagamento del presente appalto. In particolare si specifica:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori viene corrisposto all'appaltatore l'anticipazione nella misura del venti per cento (20%).

2. Ai sensi dell'art. 207 comma 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, "Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici", convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e l'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica del COVID-19", a parziale deroga di quanto stabilito al precedente punto 1, l'anticipazione può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 % dell'importo contrattuale e, comunque compatibilmente con le risorse stanziata dalla Stazione appaltante per l'intervento oggetto del presente atto.

Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'art. 35, comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione del servizio non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al secondo periodo dell'art. 35, comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

5. L'erogazione dei corrispettivi sarà corrisposto all'affidatario con le modalità specificate agli artt. 39 e 40 del CSA.

6. Il pagamento dei corrispettivi, in acconto e a saldo, avverrà nel termine concordato di ..... giorni, secondo quanto previsto dall'art. 113 bis, rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in seguito all'entrata in vigore in data 26 maggio 2019, della legge n. 37/2019. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002.

7. I corrispettivi contrattuali saranno corrisposti nel rispetto della procedura di seguito specificata:

- a) il Responsabile del Procedimento rilascia il documento autorizzativo datato e contenente i necessari riferimenti nel rispetto dei termini stabiliti nelle rispettive parti speciali del presente capitolato;
- b) pagamento all'appaltatore sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori risultanti dalla contabilità, al netto del ribasso contrattuale, dell'eventuale anticipazione e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all'art. 30 comma 5bis del D.Lgs.50/2016;
- c) l'Azienda USL Toscana Centro rilascia il documento autorizzativo alla fatturazione (buono d'ordine) e provvede all'invio dello stesso in via telematica tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO). Tutti i dati per la fatturazione elettronica: CIG, eventuale CUP ed il Codice Univoco per l'invio del documento sono riportati nell'ordine autorizzativo alla fatturazione;
- d) l'Appaltatore, ricevuto il buono d'ordine, emette fattura elettronica intestata all'Azienda USL Toscana Centro – P.Iva 06593810481 come da indicazione contenute nel buono autorizzativo alla fatturazione; Area fiorentina (ex AUSL 10 Firenze), Codice Univoco Ufficio (UFL7WY) - Codice IPA (auslfc);
- e) l'Azienda USL Toscana Centro, Area Amministrazione Bilancio e Finanza, nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento nel termine concordato di ..... (...) giorni ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002;

8. Ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, codice civile, il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

## Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 136/2010, e ss.mm.ii. in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti l'affidatario dichiara:

i. di aver acceso il/i seguente/i c/c bancario/i dedicato/i nel rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010, presso:

- .....  
.....;

- .....  
.....;

e che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono:

- ..... nato a ..... (...) il ....., C.F. ....; -  
..... nato a ..... (...) il ....., C.F. ....;

ii. che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

2. L'affidatario si obbliga inoltre:

- ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;

- a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione della stazione appaltante gli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura, affinché la stessa verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;

- a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

3. L'affidatario prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà all'affidatario per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

## Art. 9 – Termini per l'esecuzione dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna risultante da apposito verbale non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del contratto di appalto, previa convocazione dell'esecutore.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è di 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, suddivisi in tre fasi: due consecutive per complessivi 40 giorni – interruzione di giorni 24 dovuta al periodo di ferie estive – terza fase di 20 giorni.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo è applicata una penale pari allo 1.00 ‰ (uno per

mille) dell'importo contrattuale. E' prevista l'applicazione di una penale anche nei casi e con le modalità previste dall'art. 30 del CSA.

4. L'ultimazione sarà accertata in contraddittorio fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore a mezzo di apposito certificato.

5. Per quanto riguarda eventuali proroghe o sospensioni dei lavori, si rinvia a quanto disposto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 10 – Obblighi di custodia**

1. Fino alla data del rilascio del certificato di ultimazione l'Appaltatore sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite sia verso la Stazione Appaltante, sia verso terzi per i danni che questi dovessero subire.

2. In ogni caso nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante ai terzi danneggiati dal momento che la custodia delle opere eseguite o in corso di esecuzione, sino alla ultimazione, compete al solo Appaltatore, che in ogni caso si impegna a rifondere alla Stazione Appaltante quanto questa dovesse essere tenuta a pagare a terzi danneggiati.

3. L'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso all'interno del cantiere ai non addetti ai lavori. Tale divieto dovrà essere reso pubblico e visibile mediante l'apposizione ed il mantenimento della regolamentare segnaletica, sia diurna che notturna, per la quale l'impresa appaltatrice ne resta completamente responsabile.

#### **Art. 11 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1.L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2.L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3.Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4.L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5.Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama quanto stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto.

#### **Art. 12 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento relativo al presente intervento.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti al POS ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama quanto stabilito al Capo 10 del CSA.

#### **Articolo 13. Emergenza sanitaria.**

1. L'Appaltatore si impegna – limitatamente al periodo di emergenza sanitaria COVID-19 – ad adottare le misure di sicurezza previste dal D.P.C.M. del 17.05.2020, in particolare nell'allegato 13 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” e nell'elenco delle misure “anti COVID-19” di cui alla Delibera della G.R.T. n. 645 del 25.05.2020. L'adozione di dette misure comporterà un incremento dell'importo del contratto secondo le indicazioni contenute nella citata Delibera della G.R.T. n. 645.
2. Come previsto del D.P.C.M. del 17.05.2020 l'adeguamento delle spese per oneri aziendali di sicurezza sarà riconosciuto all'Appaltatore per tutta la durata in cui le misure emergenziali resteranno in vigore, tenendo conto dell'evolversi della situazione epidemiologica. Pertanto, in seguito alla cessazione del periodo emergenziale disposta con provvedimenti nazionali e/o locali, le lavorazioni eseguite successivamente a tale cessazione saranno contabilizzate sulla base di quanto stabilito negli atti di gara.
3. Il riconoscimento all'Appaltatore dell'incremento dell'importo del contratto per maggiori oneri COVID-19 è subordinato alla sua dichiarazione – resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 – con la quale dichiara di:
  - a) non aver beneficiato di “extrasomme” dovute al COVID-19 da contributi pubblici o sovvenzioni;
  - b) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante se sarà beneficiario di contributi pubblici o sovvenzioni al fine di consentire alla stessa di cessare le eventuali compensazioni dovute quali ristoro per i maggiori oneri per la sicurezza ed i maggiori oneri gestionali sopportati.

## **Art. 14 – Modifiche contrattuali e varianti in corso d'opera**

1. Per eventuali modifiche da apportare al presente contratto, si applica la normativa di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai prezzi, patti e condizioni del presente atto, tenuto conto di quanto previsto al Capo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

## **Art. 15 - Risoluzione del contratto e recesso**

1. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, di seguito denominato Codice di comportamento, consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante (al seguente link:

<https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente-/disposizioni-general/85-atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/16516-codice-di-comportamento>

consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a "qualsiasi titolo" costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.

2. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D, Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito al Capo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

## **Art. 16 – Spese contrattuali, imposte e tasse**

1. Poiché l'esecuzione dei lavori di cui trattasi è soggetta ad IVA, il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato di cui all'art. 10 – punto quattro della L. 633/1972 e dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Conformemente a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 33 della Legge 6 agosto 1954 n. 603 e dell'articolo 3 della Legge 12 febbraio 1968 n. 132, tutte le spese del presente atto sono a carico dell'appaltatore senza diritto a rivalsa.

## **Art. 17 - Riservatezza**

1. Per quanto riguarda l'informativa generale relativa al trattamento dei dati personali, si rinvia al testo di informativa pubblicato sul sito internet aziendale dell'Azienda Usl Toscana centro informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2006.

2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR – Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti sono raccolti, ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici a cura della scrivente Stazione Appaltante. Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Usl Toscana centro; il Responsabile del trattamento dei dati è l'Ing. Luca Meucci.

3. La Stazione appaltante informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.

#### **Art. 18 - Controversie**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non sia stato possibile risolvere in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze, con espressa rinuncia ad ogni altra modalità.

#### **Art. 19 – Disposizioni finali**

1. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della trasmissione mediante PEC dall'affidatario alla Stazione Appaltante della lettera-accettazione, debitamente sottoscritta con firma digitale.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché al Capitolato Speciale d'Appalto.

**PER l'Azienda USL Toscana centro**

**Ing. Luca Meucci**

**DIRETTORE a.i. SOS GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE**

*(documento firmato digitalmente)*



CUP	DESCRIZIONE	PERCENTUALE	VALORE	ALTRA DESCRIZIONE	VALORE	ALTRA DESCRIZIONE
CUP 13B1000220005	CIG Sezione A 5649011F55 - CIG Sezione B7 Z5B04256B7 - CIG sezione B1.5.5649011F55 - CIG Z3A161E342 sezione B.1.1 - CIG Z541634D32sezione B.7.13 Direzione lavori cse					
	DELIBERA Comm 2015_0495_23_12_sostituzioneconsorzata CTC (EX cellini - ora cantiere Italia) progettazione variante 2016 e Coordinamento Sicurezza 2016 B.7.17 - 18 CIG ZCD1A743DF					
<b>ART. 20 CODICE NSIS n. 090.090110.U.115</b>						
	SCHEDA 73 Codice Regionale 10.TRO1.883 id:089 Aut. 643/2010 - D.GRT 224 del 25/03/2008 Aut. 537/2010 Fondi Regionali GRT 1051/2011 - NUOVA AUTORIZZAZIONE 1005112016 PER EURO 87.452,05 - SUB 1 EURO 86.327,41 (RESIDUO AUT. 537/2010)					
<b>CODICI</b>	<b>WE-ALTRI ONERI</b>					
<b>A</b>	<b>LAVORI APPALTO PRINCIPALE CIG 5468738E8C - LAVORI PROPEDEUTICI CIG 5649011F55</b>					
A.1	Opere					
A.1.1	OG2 - Opere edili e affini		2.434.739,45		2.434.739,45	
A.1.2	OG11 - Impianti elettrici		458.397,31		458.397,31	
A.1.3	OG11 - Impianti meccanici		732.107,35		732.107,35	
A.1.4	OG2 - Restauro superfici decorate		359.643,44		359.643,44	
A.1.5	OG2 - Stutture		1.310.468,49		1.310.468,49	
A.2	Totale Opere		5.295.366,04		5.295.366,04	
A.2.1	Oneri su Opere					
A.2.1	Oneri per l'applicazione del PSC OG2 - Opere edili e affini		219.360,14		219.360,14	
A.2.2	Oneri per l'applicazione del PSC og11 - Impianti elettrici		24.175,65		24.175,65	
A.2.3	Oneri per l'applicazione del PSC og11 - Impianti meccanici		44.938,03		44.938,03	
A.2.4	Oneri per l'applicazione del PSC Stutture		57.410,42		57.410,42	
A.2.5	Oneri per l'applicazione del PSC OG2 - Superfici decorate		16.523,26		16.523,26	
	Totale Oneri su Opere		382.407,50		382.407,50	
	Totale Opere ed Oneri (A1+A2) con aliquota 4%	4%				
	Totale Opere ed Oneri (A1+A2) con aliquota 10%	10%	5.657.763,54		5.657.763,54	
	Totale Opere ed Oneri (A1+A2) con aliquota 20%	20%				
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
B.1	Lavori, servizi e forniture in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto					
B.1.1	Traslochi e logistica	20%	4.650,00		4.650,00	
B.1.1.1	Traslochi biblioteca scientifica CIG Z3A161E342		10.350,00		10.350,00	
B.1.2	Fornitura attrezzature impianti					
B.1.2.1	Compressori ed aspiratore Iva inclusa		7.598,80		7.598,80	
B.1.2.2	Fornitura attrezzature impianti Iva inclusa - ACQUISTO RIUNITI 2015 OTTOBRE Ordine IA .../2015		68.921,90		68.921,90	
B.1.2.3	Attrezzature sanitarie Iva inclusa		8.657,42		8.657,42	
B.1.3	Fornitura arredi e complementi	20%	564,19		564,19	
B.1.3.1	Arredio IT Form 2		9.105,12		9.105,12	
B.1.3.2	Arredi e complementi	22%	54.972,98		54.972,98	
B.1.3.3	Fornitura ortopediografo 2016 Iva inclusa 22%					
P_B.1.5	CIG 5649011F55 Lavori propedeutici per trasferimenti da Villa Margherita verso Villino tenati, Corpo a Frettone e Vecchio Padiglione Consumativo cre		114.617,74		114.617,74	
B.1.6	Lavori in economia esclusi dall'appalto principale (sestituzione tubazioni in ferro ACS)	10%				
B.1.7	ECONOMIA INDAGINI LEGNO INCLUSA IVA CIG Z3E170D139					
B.2	Totale traslochi, logistica, lavori, servizi e forniture in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto		284.948,15		284.948,15	
B.2.1	Rilievi accertamenti e indagini (preliminari e in corso d'opera collaudo escluso)					
B.2.1	Imprevisti	10%				
B.2.1	Imprevisti PROPEDEUTICI CIG 5649011F55		36,61		36,61	
P_B.4.2	Fondo per Accordo Bonario ex art.81, dir. 2004/18, art. 72, dir. 2004/17, art. 31-bis, legge n. 109/1994; art. 149, d.P.R. n. 554/1999	10%	108.960,84		108.960,84	
B.2.1	Fondo per Accordo Bonario ex art.81, dir. 2004/18, art. 72, dir. 2004/17, art. 31-bis, legge n. 109/1994; art. 149, d.P.R. n. 554/1999 PROPEDEUTICI					
	Totale Imprevisti		108.960,84		108.960,84	
B.7	Spese tecniche professionali relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza					
B.7.23	Incentivo ex art.92, c.5, D.Lgs.183/2006	2%	98.974,98		98.974,98	
B.7.24	Incentivo ex art.92, c.5, D.Lgs.183/2006 PROPEDEUTICI					
B.7.25	Importo liquidato consuntivo al cre propedeutici		2.517,97		2.517,97	
B.7.26	economia ex art. 93 D. Lgs 163/06 da destinare al Fodo Bilancio		839,32		839,32	
B.7	Totale Spese tecniche professionali		675.883,89		675.883,89	
B.12	IVA ed eventuali altre imposte					
B.12.1	IVA sui lavori - su totale A2 - aliquota 4%					
B.12.2	IVA sui opere - su totale A2 - aliquota 10%	10%	565.776,35		565.776,35	
B.12.3	IVA sui opere - su totale A2 - aliquota 20%	10%				
B.12.8.1	Totale IVA sui lavori		565.776,35		574.929,97	
B.12.8.1	IVA TRASLOCHI ARREDI Sez. B1 logistica arredi - aliquota 22%	22%	30.283,00		30.283,00	
B.12.8.1.1	IVA TRASLOCHI ARREDI Sez. B1 logistica arredi biblioteca scientifica- aliquota 22%	22%	2.277,00		2.277,00	
B.12.8.1.1	IVA propedeutici	22%	25.215,90		25.215,90	
B.12.9	IVA su lavori, servizi e forn. escluse da appalto Sez. B1 - aliquota 20%					
B.12.9	Totale IVA su forniture		57.775,90		57.775,90	
B.12.9	CINQUANTA SPESE TECNICHE					
B.12.9	TOTALE IVA - B12.26		171.141,50		171.141,50	
B.12.27	IVA 4% Sez. B.2	4%				
B.12.28	IVA 10% Sez. B.2	10%				
B.12.29	IVA 21% Sez. B.2	21%	1.050,00		1.050,00	
B.12.31	TOTALE IVA Sez. B.2 INDAGINI GEOGNOSTICHE	1%	50,00		50,00	
B.12.31	TOTALE IVA Sez. B.2	1%	1.100,00		1.100,00	
B.12.32	IVA 4% Sez. B.3	4%				
B.12.33	IVA 10% Sez. B.3	10%				
B.12.34	IVA 21% Sez. B.3 - ALLACCIAMENTI	21%	5.250,00		5.250,00	
B.12.35	Incr. IVA 1% Sez. B.3	1%	250,00		250,00	
B.12.36	Totale IVA Sez. B3		5.500,00		5.500,00	
B.12.37	IVA 4% Sez. B.4	4%				
B.12.38	IVA 10% Sez. B.4	10%	45.897,32		45.897,32	
B.12.39	IVA 21% Sez. B.4 IMPREVISTO	21%				
B.12.40	Totale IVA Sez. B4		45.897,32		45.897,32	
B.12.41	IVA 21% Sez. B.10 MODIFICARE COME LA VOCE SEZ. D DI RIFERIMENTO	21%				
B.12.42	Totale IVA Sez. B10					
B.12.43	IVA 21 % Sez. B.11	21%				
B.13	Totale IVA ed eventuali altre imposte		672.410,30		672.410,30	
B.13.1	FONDO DI ACCANTONAMENTO ART. 20	30,967%				
B.13.1	Ribasso d'asta gara appalto ART. 20					
B.13.2	IVA su ribasso d'asta gara appalto ART. 20	0%				
B.13.3	Ribasso d'asta di competenza dello Stato L.					
P_B.13.4	ribasso Stato/asta gara PROPEDEUTICI ART. 20	33,56%				
P_B.13.4.1	IVA su ribasso d'asta gara PROPEDEUTICI					
	Totale FONDO DI ACCANTONAMENTO					
	Totale Somme a disposizione		1.942.203,18		1.942.203,18	
	TOTALE PROPEDEUTICI					
	IMPORTO TOTALE		7.800.000,00		7.800.000,00	